

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

SEZIONE LAVORO

CONTRIBUTO UNIFICATO PER LE SPESE DEGLI ATTI GIUDIZIARI – APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 9-13 DEL T.U. N. 115/02 COME MODIFICATO DALL'ART. 37 D.L. 98/11 E DISPOSIZIONI CIRCOLARE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DAG. N.0065934-U DEL 14/05/12

IN VIGORE PER I PROCESSI INSTAURATI DAL 6/07/11

PROCESSI PER CONTROVERSIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA,

LAVORO E PUBBLICO IMPIEGO (art.9 co1 bis)

La parte il cui reddito risultante dall'ultima dichiarazione non supera la somma complessiva **di €. 34.585,23**
acquisizione obbligatoria da parte della cancelleria
da allegare alla nota di iscrizione a ruolo
dell'autocertificazione ai sensi art. 446 D.P.R.445/00 comprovante
la situazione reddituale familiare (1) **Esenti**

PROCESSI PER CONTROVERSIE DI LAVORO E PUBBLICO IMPIEGO (art. 13,co.3)

Valore della causa da 0 a €.1.100,00	€. 21,50
Valore della causa da €.1.101,00 a €. 5.200,00	€. 49,00
Valore della causa da €. 5.200,01 a €. 26.000,00	€. 119,00
Valore della causa da €.26.000,01 a €52.000,00	€. 259,00
Valore della causa da €52.000,01 a €260.000,00	€. 380,00
Valore della causa da €. 260.000,01 a €. 520.000,00	€. 607,00
Valore della causa superiore a €. 520.000,01	€. 843,00
Valore della causa indeterminabile	€. 259,00
Qualora manchi la dichiarazione del valore della causa (art. 13 co. 6 T.U.115/02)	€. 843,00

La presente Tabella si applica anche ai Procedimenti speciali libro IV titolo I

(Procedimento ingiunzione,Opposizione a decreto ingiuntivo,
Procedimenti cautelari anche in corso di causa, istanza sospensione
all'esecuzione ex artt.615, 617 c.p.c., Art. 28 L. 300/70 e altre leggi speciali) **(2)**

PROCESSI PER CONTROVERSIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIE (art. 13 co.1)

€. 43,00

Procedimenti speciali (Procedimento Ingiunzione,
Opposizione Decreto Ingiuntivo, Accertamento
Tecnico Preventivo ex art. 445 bis cpc)

€. 21,50

RECLAMI AL COLLEGIO (3)

€ 147,00

OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI

€ 168,00

**NON SONO DOVUTI DIRITTI DI COPIA E ANTICIPAZIONE FORFETTARIA €8,00
EX ART. 30 T.U. 115/02**

**AUMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO NELLA MISURA DELLA META'
(ART. 13, co 3 bis)**

Ove il **difensore** non indichi il **proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax**, ovvero qualora la **parte ometta di indicare il codice fiscale** nell'atto introduttivo del giudizio, **il contributo unificato è aumentato della metà** al momento della iscrizione a ruolo.

MODIFICA DELLA DOMANDA, DOMANDA RICONVENZIONALE , CHIAMATA IN CAUSA, INTERVENTO AUTONOMO

(Art.14 co. 3 T.U. 115/02 come modificato dall'art. 28 legge Stabilità 2012 in vigore dal 02/01/12)

Il 2 gennaio 2012 è entrato in vigore il nuovo testo dell'art. 14 T.U. N. 115/02 Spese di Giustizia del seguente tenore:

art. 14 OBBLIGO DI PAGAMENTO

1 la parte che prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo , ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.

2 Il valore dei processi determinato in base al codice di procedura civile , senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo , anche nelle ipotesi di prenotazione a debito.

3 La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo.

Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato determinato in base al valore della domanda proposta.

3-bis. Nei processi tributari... Omissis..

Secondo quanto disposto dal testo, dunque, **la parte che ha già versato un contributo unificato** perché costituitasi in giudizio per prima o che abbia depositato un ricorso introduttivo, se modifica la domanda è tenuta al pagamento di una **integrazione del contributo unificato** determinato in base al valore della domanda proposta.

Le altre parti (convenuto, terzo chiamato in causa, interveniente) quando modificano la domanda ovvero propongono **domanda** riconvenzionale o **formulano** una **chiamata di terzo o svolgono un intervento**, sono tenuti a versare **un autonomo contributo unificato** in base al valore della domanda proposta anche se non consegue un aumento del valore della causa. Ovviamente, **sono applicabili le esenzioni di cui all'art. 9 co1 bis. (reddito non superiore ad €31.884,48)**

In ogni caso, la parte che si costituisce è tenuta a formulare una espressa dichiarazione contenente il valore della domanda pena il pagamento della sanzione massima prevista dall'art. 13 co.6 .

Qualora le parti nello stesso atto formulano **es. riconvenzionale e chiamata di terzo**, sono tenute a versare **un unico autonomo contributo** unificato.

Nel caso di **Opposizione a Decreto Ingiuntivo**, laddove l'opponente svolga domanda **riconvenzionale**, è tenuto a farne espressa dichiarazione ed a versare **il contributo unificato per intero** relativo allo scaglione di valore dell'importo dichiarato. (Circ. Dir. Gen. Giustizia Civile – Uff. I n. 1543/05)

Tale normativa **si applica indistintamente anche alle cause di lavoro iscritte in regime di esenzione, ovvero prima dell'introduzione del contributo unificato (6/07/11), mentre non si estende alle cause previdenziali** per le quali è previsto un contributo unificato fisso non determinato in base al valore della domanda.

(1) LIMITE ESENZIONE ART. 9 co.1 bis €31.884,48 e art. 76 D.P.R. 115/02

REDDITO FAMILIARE

La circolare n. 0065934.U DAG 14/05/12 del Ministero della Giustizia, in risposta ai quesiti posti dai vari uffici giudiziari sul punto, ha chiarito che l'art. 76 T.U. 115/2002 deve intendersi richiamato nella sua interezza, laddove indica i parametri di riferimento per la composizione del reddito imponibile ai fini della dell'imposta personale sul reddito. Pertanto, se la parte convive con il coniuge o altri familiari, il reddito da considerare ai fini dell'esenzione, **è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente la famiglia compreso l'interessato. (art. 76 co. 2)**

Inoltre, la circolare **ha escluso che soggetti diversi dalle persone fisiche (persone giuridiche, enti quali ad es. l'Inps) possano ritenersi esenti** per mancanza dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 76, salve le ipotesi in cui vi sia il diritto alla prenotazione a debito per espressa previsione normativa.

Si rammenta che l'autocertificazione, corredata da copia del documento di identità dell'interessato, deve essere depositata al momento della costituzione in giudizio **e non può formare oggetto di riserva di deposito successivo.**

(2) RIDUZIONE DELLA META' DEL CONTRIBUTO UNIFICATO art. 13 co.3

D.P.R.115/02

La suindicata circolare ministeriale ha inoltre precisato che il legislatore all'art. 13 co.3 ha previsto la riduzione alla metà del contributo unificato per i processi speciali di cui al libro IV titolo I c.p.c. compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e per le controversie individuali di lavoro e pubblico impiego. Secondo la circolare, la norma, nel richiamare i procedimenti di cui al libro IV, titolo I, ha inteso assoggettare alla riduzione della metà unicamente quelli in materia di previdenza e assistenza obbligatorie per i quali è stato introdotto un contributo fisso, (art. 13 co. 1, lett. a) e non anche quelli in materia di lavoro e pubblico impiego, che operando già in regime di riduzione, sono esclusi dalla possibilità di una doppia riduzione. **In conclusione, in materia di lavoro e pubblico impiego, i procedimenti di ingiunzione e relative opposizioni, i procedimenti cautelari, sono assoggettati alla stesso contributo delle cause ordinarie.**

(3) RECLAMO AL COLLEGIO

Secondo la circolare, l'aumento della metà del **contributo unificato per i giudizi di impugnazione** introdotto con l'art. 28 legge 183/11 deve **intendersi esteso** anche al reclamo promosso ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., ravvisando nella richiesta di una delle parti di modificare o eliminare un provvedimento giurisdizionale da parte del collegio la natura di impugnazione.